

ORIGINALE



www.ausl.pe.it

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

***AZIENDA U.S.L.
PESCARA***

Il giorno 12 1 APR. 2016 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Armando Mancini, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.119 in data 29.02.2016, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Dirigente dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale:

N. 403

OGGETTO: Adozione Fondi Contrattuali Area Comparto consuntivi anno 2015 e preventivi anno 2016.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la relazione del Dirigente dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale, allegata alla presente deliberazione e ritenuto di condividere quanto in essa contenuto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

A) DI RECEPIRE, per gli effetti delle decurtazioni sui Fondi Contrattuali a valere dal 01/01/2015 applicabili ai sensi dell'art.1 comma 456 della Legge n. 147/2013, in assenza di futuri e diversi indirizzi della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, le disposizioni contenute nella Circolare MEF n. 20/2015;

B) DI DETERMINARE la consistenza del Fondo art. 9 per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica area Comparto sulla base delle disposizioni riportate nella relazione, in via definitiva per l'anno 2015, nonché in via provvisoria a valere per l'anno 2016, in corso di svolgimento, così come indicato nei prospetti allegati alla presente;

C) DI DETERMINARE la consistenza dei Fondi art. 7 per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, ed art. 8 della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali area Comparto, sulla base delle disposizioni riportate nella relazione, in via definitiva per l'anno 2015, nonché in via provvisoria a valere per l'anno 2016, in corso di svolgimento, così come indicato nei prospetti allegati alla presente;

D) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione all'Organo di Controllo, ai fini della certificazione delle decurtazioni operate a valere dal 01/01/2015 sui fondi contrattuali, così come previsto dalla circolare MEF, numero 20/2015, al fine di consentirne gli effetti conseguenti;

E) DI DARE ATTO che, i Fondi come sopra determinati, in relazione all'annualità 2015, potrebbero subire modifiche in recepimento di eventuali future direttive a tal uopo emanate dalla Direzione Politiche della Salute - Regione Abruzzo - che dovessero discostarsi dalle disposizioni recate nella citata circolare MEF n. 20/2015 ad oggi applicate;

F) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705 è immediatamente esecutivo;

G) DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Affari Generali e Legali, UOC Servizio Economico Finanziario, UOC Gestione Risorse Umane, UOC Trattamento Economico per gli adempimenti di competenza;

H) DI PUBBLICARE il presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line;

Relazione del Dirigente dell'Ufficio Trattamento Economico del Personale:

Vista la Deliberazione n. 435 del 14/04/2015 ai fini della determinazione dei fondi contrattuali area comparto in via definitiva consuntivi anno 2014 e preventivi anno 2015;

Visto il CCNL del 31/07/2009 dell'area Comparto, l'art. 7 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, l'art. 8 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, l'art. 9 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica e le relative modalità di determinazione;

Richiamato:

- l'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010 che prevede a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, il divieto di superamento, dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, del corrispondente importo dell'anno 2010 ed inoltre una riduzione automatica delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- la nota circolare MEF n.12 del 15/04/2011, riguardante l'applicazione dell'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- gli indirizzi interpretativi forniti dalla Conferenza delle Regioni con documento prot. n. 11/17CR06/C1 del 10 febbraio 2011 come modificato dal documento prot. n.11/116/CR05/C1 del 13 ottobre 2011 e prot. n. 13/018/CR9/C1 del 7 febbraio 2013;
- le note della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo prot. n. 259276/DG12 del 14 dicembre 2011 contenente ulteriori indirizzi interpretativi in tema di applicazione dell'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 e prot. n. 15372/DG12 del 16 gennaio 2014;

Ritenuto che per il periodo 2011 – 2014 le suddette disposizioni sono state oggetto di applicazione a valere sui fondi contrattuali di competenza dei riferiti anni giuste deliberazioni n.502 del 17/05/2012, n.394 del 18/04/2013, n.1192 del 4/12/2013, n.437 del 17/04/2014 e n.435 del 14/04/2015;

Richiamato l'art.1 comma 456 della L. 147/2013, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

Ritenuto che il limite disposto dall'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010, in riferimento al quadriennio 2011 – 2014 ha cessato la sua efficacia alla data del 31/12/2014, e che pertanto la riduzione stabile delle risorse del trattamento economico accessorio applicabile dal 01/01/2015 – ex art.1 c456 della L. 147/2013 - viene a connotarsi come una nuova e diversa misura di riduzione delle risorse del trattamento economico accessorio finalizzata al perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica;

Richiamata la circolare MEF, numero 20/2015, recante indicazioni operative in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della L. 147/2013, la quale ha disposto espressamente: "Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014, l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate nell'anno 2014 ai sensi

del richiamato articolo 9 comma 2bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio”;

Evidenziato che le riduzioni effettuate nell'anno 2014 risultano totalmente coerenti per la parte di riconduzione del fondo al limite soglia del 2010, mentre per effetto delle disposizioni della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo prot. n. 259276/DG12 del 14 dicembre 2011 contenente ulteriori indirizzi interpretativi in tema di applicazione dell'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 e prot. n. 15372/DG12 del 16 gennaio 2014, la decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio è stata operata sulla base di criteri specificamente dettagliati in ragione della natura e della tipologia delle indennità oggetto di decurtazione, e che pertanto, tali criteri non sono stati espressamente confermati ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 456, della L 147/2013, giusta nota della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo prot. n. 135509/DG12 del 21 maggio 2015;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione definitiva dei fondi contrattuali per l'anno 2015 onde consentire le operazioni di chiusura del bilancio di esercizio per il medesimo anno;

Considerata l'eterogeneità degli orientamenti applicativi in merito alle metodologie da adottare per la quantificazione della riduzione stabile delle risorse del trattamento economico accessorio, e che a fronte di ciò sono state formulate richieste di chiarimenti alla Direzione del Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane del Dipartimento per la Salute ed il Welfare della Regione Abruzzo con nota prot. n.1914/Tep del 05/11/2015 e nota prot. n.420/Tep del 14/03/2016;

Considerato che, nelle more della acquisizione dei chiarimenti richiesti, si ritiene ragionevolmente appropriata l'adozione della metodologia determinata dal Ministero dell'Economia e Finanze con la citata Circolare numero 20/2015, ritenuto che la stessa sia stata oggetto di registrazione dalla Corte dei Conti in data 20 luglio 2015, Reg. ne. - Prev. n. 2260, e che non risulterebbero ulteriori e difformi orientamenti successivamente a tale data;

Ritenuto che, per l'anno 2015 il fondo contrattuale è composto dall'importo consolidato al 31/12/2007 e dagli incrementi previsti dalla normativa di riferimento secondo gli schemi di rappresentazione riportati in allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che, l'Asl di Pescara, ha adottato i fondi contrattuali per il periodo 2011 – 2014 mediante l'esposizione degli incrementi da CCNL di competenza per ciascun anno, mediante la formula incrementale, e che tali incrementi hanno rappresentato oggetto di decurtazione per importi corrispondenti, esclusivamente in ragione di anno, senza effetto di storicizzazione;

Ritenuto che, per la motivazione dianzi espressa, le suddette decurtazioni, sono cumulativamente confluite nei fondi contrattuali determinati per l'anno 2014, e che, in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della L 147/2013, coerentemente con la circolare MEF numero 20/2015, essi devono generare una riduzione stabile dei fondi contrattuali a decorrere dal 01/01/2015, tale da ricondurre il fondo al limite soglia dell'anno 2010;


Ritenuto che, ai fini dell'applicazione della riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, (in assenza di espressa estensione dei criteri previsti nelle note della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo prot. n. 259276/DG12 del 14 dicembre 2011 e prot. n. 15372/DG12 del 16 gennaio 2014 anche per gli effetti della riduzione di cui all'articolo 1, comma 456, della L 147/2013), si ritiene vincolante il metodo richiamato con circolare MEF, numero 20/2015, ovvero del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno: la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Considerate le dinamiche del personale e precisamente la consistenza media del personale presente riferita all'anno 2014 a fronte della consistenza media del personale presente nell'anno 2010, con la conseguente definizione della percentuale di variazione per ciascuna area contrattuale, così come indicato nel prospetto allegato;


Individuate le tabelle di sviluppo dei fondi contrattuali, sulla base delle disposizioni riportate ai punti precedenti, di determinazione per l'anno 2015, nonché in via provvisoria la individuazione degli importi dei fondi a valere per l'anno 2016, in corso di svolgimento, così come indicato nei prospetti allegati alla presente;

Rilevato l'obbligo di certificazione delle decurtazioni operate a valere dal 01/01/2015 sui fondi contrattuali da parte dell'Organo di Controllo così come previsto dalla circolare MEF, numero 20/2015, a cui l'esecuzione della presente deliberazione deve essere sottoposta, al fine di consentirne effetti conseguenti;

Il Titolare della Posizione Organizzativa
Dott. Alfiero Gizzarelli



Ufficio Trattamento Economico del Personale
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Barile



Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex iqp e dell'indennità professionale specifica Area Comparto

1.8.18	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2015		€uro
1.8.18.1	Importo Consolidato Al 31.12.07 (Art. 9 C. 1 Ccnl 08-09)		€ 8.132.522,51
1.8.18.2	Incrementi Ccnl 06-09 (Art. 11 C. 1) (51%)		€ 39.952,51
1.8.18.3	Incrementi Ccnl 08-09 (Art. 9 C. 2)		€ 169.288,99
1.8.18.4	Altre Risorse Fondo Fasce / Parte Fissa		€ 150.531,27
1.8.18.5	Ria Pers. Cess. Ragione D'Anno (Art3 C3 L.A P.3 Ccnl 00-01)		€ 514.271,99
	Ria Personale Cessato Anno 2008	€ 103.597,67	
	Ria Personale Cessato Anno 2009	€ 131.283,16	
	Ria Personale Cessato Anno 2010	€ 78.431,87	
	Ria Personale Cessato Anno 2011	€ 76.417,41	
	Ria Personale Cessato Anno 2012	€ 57.834,72	
	Ria Personale Cessato Anno 2013	€ 37.219,49	
	Ria Personale Cessato Anno 2014	€ 29.487,67	
1.8.18.6	Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 41 posizioni organizzative (Art39 c5 Ccnl 98-01)		€ 58.668,95
1.8.18.7	Totale Fondo di competenza Anno 2014		€ 9.065.236,22
1.8.18.8	Dec Fondo/Parte Fissa Limite 2010 (Art.9 C.2Bis L.122/10)		-€ 200.959,30
1.8.18.9	Limite Fondo ex art. 9 c.2 bis L 122/2010 (Importo Fondo anno 2010)		€ 8.864.276,93
1.8.18.10	Dec Fondo/Parte Fissa Rid Prop Pers (Art.9 C2Bis L.122/10)	-1,53%	-€ 135.200,16
1.8.18.11	Fondo al 01/01/2015 ex art.1 c. 456 L n.147/2013		€ 8.729.076,77
1.8.18.12	Ria Pers. Cess. Ragione D'Anno (Art3 C3 L.A P.3 Ccnl 00-01)		
	Ria Personale Cessato Anno 2015 (pro-rata)		€ 27.110,30
1.8.18.13	Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche maturate nel 2015		€ 37.804,65
1.8.18.14	Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 3 posizioni organizzative		€ 4.292,85
1.8.18.15	TOTALE FONDO ART. 9 ANNO 2015		€ 8.798.284,57

1.8.19	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2016		€uro
1.8.19.1	Importo Consolidato Al 31.12.07 (Art. 9 C. 1 Ccnl 08-09)		€ 8.132.522,51
1.8.19.2	Incrementi Ccnl 06-09 (Art. 11 C. 1) (51%)		€ 39.952,51
1.8.19.3	Incrementi Ccnl 08-09 (Art. 9 C. 2)		€ 169.288,99
1.8.19.4	Altre Risorse Fondo Fasce / Parte Fissa		€ 150.531,27
1.8.19.5	Ria Pers. Cess. Ragione D'Anno (Art3 C3 L.A P.3 Ccnl 00-01)		€ 514.271,99
	Ria Personale Cessato Anno 2008	€ 103.597,67	
	Ria Personale Cessato Anno 2009	€ 131.283,16	
	Ria Personale Cessato Anno 2010	€ 78.431,87	
	Ria Personale Cessato Anno 2011	€ 76.417,41	
	Ria Personale Cessato Anno 2012	€ 57.834,72	
	Ria Personale Cessato Anno 2013	€ 37.219,49	
	Ria Personale Cessato Anno 2014	€ 29.487,67	
1.8.19.6	Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 41 posizioni organizzative (Art39 c5 Ccnl 98-01)		€ 58.668,95
1.8.19.7	Totale Fondo di competenza Anno 2014		€ 9.065.236,22
1.8.19.8	Dec Fondo/Parte Fissa Limite 2010 (Art.9 C.2Bis L.122/10)		-€ 200.959,30
1.8.19.9	Limite Fondo ex art. 9 c.2 bis L 122/2010 (Importo Fondo anno 2010)		€ 8.864.276,93
1.8.19.10	Dec Fondo/Parte Fissa Rid Prop Pers (Art.9 C2Bis L.122/10)	-1,53%	-€ 135.200,16
1.8.19.11	Fondo al 01/01/2015 ex art.1 c. 456 L n.147/2013		€ 8.729.076,77
1.8.19.12	Ria Pers. Cess. Ragione D'Anno (Art3 C3 L.A P.3 Ccnl 00-01)		€ 50.693,75
	Ria Personale Cessato Anno 2015	€ 50.693,75	
	Ria Personale Cessato Anno 2016 (pro-rata)	€ -	
1.8.19.13	Incremento fondo per maturazione indennità infermieristiche		€ 37.804,65
	Indennità infermieristiche maturate nel 2015	€ 37.804,65	
	Indennità infermieristiche maturate nel 2016	€ -	
1.8.19.14	Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 3 posizioni organizzative		€ 4.292,85
1.8.19.15	TOTALE FONDO ART. 9 ANNO 2016		€ 8.821.868,02

Fondo Particolari Condizioni Area Comparto

1.3.17 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2015		Euro
1.3.17.1	Importo Consolidato Al 31.12.07 (ART. 7 C. 1 CCNL 08-09)	€ 6.095.925,67
1.3.17.2	Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 41 posizioni organizzative (Art39 c5 Ccni 98-01)	-€ 58.668,95
1.3.17.3	Totale fondo di competenza anno 2014	€ 6.037.256,72
1.3.17.4	Dec Fondo/Parte Fissa Limite 2010 (Art.9 C.2Bis L.122/10)	€ -
1.3.17.5	Limite Fondo ex art. 9 c.2 bis L 122/2010 (Importo Fondo anno 2010)	€ 6.037.256,72
1.3.17.6	Dec Fondo/Parte Fissa Rid Prop Pers (Art.9 C2Bis L.122/10)	-1,53% -€ 92.081,74
1.3.17.7	Fondo al 01/01/2015 ex art.1 c. 456 L n.147/2013	€ 5.945.174,98
1.3.17.8	Incremento a seguito di aumento di organico	€ -
1.3.17.9	Totale Fondo Art. 7 anno 2015	€ 5.945.174,98

1.3.18 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2016		Euro
1.3.18.1	Importo Consolidato Al 31.12.07 (ART. 7 C. 1 CCNL 08-09)	€ 6.095.925,67
1.3.18.2	Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario per n. 41 posizioni organizzative (Art39 c5 Ccni 98-01)	-€ 58.668,95
1.3.18.3	Totale fondo di competenza anno 2014	€ 6.037.256,72
1.3.18.4	Dec Fondo/Parte Fissa Limite 2010 (Art.9 C.2Bis L.122/10)	€ -
1.3.18.5	Limite Fondo ex art. 9 c.2 bis L 122/2010 (Importo Fondo anno 2010)	€ 6.037.256,72
1.3.18.6	Dec Fondo/Parte Fissa Rid Prop Pers (Art.9 C2Bis L.122/10)	-1,53% -€ 92.081,74
1.3.18.7	Fondo al 01/01/2015 ex art.1 c. 456 L n.147/2013	€ 5.945.174,98
1.3.18.8	Incremento a seguito di aumento di organico	€ -
1.3.18.9	Totale Fondo Art. 7 anno 2016	€ 5.945.174,98

Fondo Produttività Collettiva Area Comparto

1.7.18	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2015	€uro
1.7.18.1	Importo Consolidato Al 31.12.07 (ART. 8 C. 1 CCNL 08-09)	€ 1.482.139,52
1.7.18.2	Incrementi Ccnl 06-09 (Art. 11 C. 1) (49%)	€ 41.583,23
1.7.18.3	Totale fondo di competenza anno 2014	€ 1.523.722,74
1.7.18.4	Dec Fondo/Parte Fissa Limite 2010 (Art.9 C.2Bis L.122/10)	€ -
1.7.18.5	Limite Fondo ex art. 9 c.2 bis L 122/2010 (Importo Fondo anno 2010)	€ 1.523.722,74
1.7.18.6	Dec Fondo/Parte Fissa Rid Prop Pers (Art.9 C2Bis L.122/10)	-1,53% -€ 23.240,20
1.7.18.7	Fondo al 01/01/2015 ex art.1 c. 456 L n.147/2013	€ 1.500.482,54
1.7.18.8	Incremento a seguito di aumento di organico	€ -
1.7.18.9	Totale Fondo Art. 8 anno 2015	€ 1.500.482,54

1.7.19	Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2016	€uro
1.7.19.1	Importo Consolidato Al 31.12.07 (ART. 8 C. 1 CCNL 08-09)	€ 1.482.139,52
1.7.19.2	Incrementi Ccnl 06-09 (Art. 11 C. 1) (49%)	€ 41.583,23
1.7.19.3	Totale fondo di competenza anno 2014	€ 1.523.722,74
1.7.19.4	Dec Fondo/Parte Fissa Limite 2010 (Art.9 C.2Bis L.122/10)	€ -
1.7.19.5	Limite Fondo ex art. 9 c.2 bis L 122/2010 (Importo Fondo anno 2010)	€ 1.523.722,74
1.7.19.6	Dec Fondo/Parte Fissa Rid Prop Pers (Art.9 C2Bis L.122/10)	-1,53% -€ 23.240,20
1.7.19.7	Fondo al 01/01/2015 ex art.1 c. 456 L n.147/2013	€ 1.500.482,54
1.7.19.8	Incremento a seguito di aumento di organico	€ -
1.7.19.9	Totale Fondo Art. 8 anno 2016	€ 1.500.482,54

Prospetto di sintesi applicazione art. 1 c.456 L. 147/2013

Area Comparto					
Fondo Contrattuale	Anno 2015	Decurtazione art 9 c2bis_1	Decurtazione art 9 c2bis_2	Totale Decurtazione	Fondo Definitivo 2015
Fondo Fasce	9.134.444,02	-200.959,30	-135.200,16	-336.159,45	8.798.284,57
Fondo Particolari Condizioni	6.037.256,72	0,00	-92.081,74	-92.081,74	5.945.174,98
Fondo Produttività	1.523.722,74	0,00	-23.240,20	-23.240,20	1.500.482,54
Totale	16.695.423,49			-451.481,39	16.243.942,10
TOTALE COMPARTO ASL PESCARA	16.695.423,49			-451.481,39	14.955.928,60

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

	Personale presente al 01/01/2010	Personale presente al 31/12/2010	Personale presente al 01/01/2014	Personale presente al 31/12/2014
Area Contrattuale	2.379	2.356	2.425	2.419
Comparto	2.379	2.356	2.425	2.419
Totale				

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

	Personale presente al 01/01/2010	Personale presente al 31/12/2010	Personale presente al 01/01/2014	Personale presente al 31/12/2014
Area Contrattuale	179	200	90	102
Comparto	179	200	90	102
Totale				

TOTALE PERSONALE

	Personale presente al 01/01/2010	Personale presente al 31/12/2010	Personale presente al 01/01/2014	Personale presente al 31/12/2014	Personale Medio Anno 2010	Personale Medio Anno 2014	Variazione %
Area Contrattuale	2.558	2.556	2.515	2.521	2.557,00	2.518,00	-1,53%
Comparto	2.558	2.556	2.515	2.521	2.557,00	2.518,00	-1,53%
Totale							

- | [Arconet](#)
- | [Spending review](#)
- | [Conto annuale](#)
- | [Cedolino](#)

Circolari

Circolare dell'8 maggio 2015, n. 20 (formato PDF - dimensione 516 KB)

Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

- Formato Word della Circolare dell'8 maggio 2015, n. 20 (formato DOC - dimensione 336 KB)

Con la circolare n. 20 dell'8 maggio 2015, registrata dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2015, Reg. ne. - Prev. n. 2260, vengono impartite, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013.

**CIRCOLARE N. 20**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma,

Prot. Nr.

Allegati:

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

OGGETTO: Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La presente circolare ha lo scopo di impartire istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013 ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹.

In merito, occorre evidenziare preliminarmente che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo

¹ Vds. anche la circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 emanata da questo Dipartimento "Enti e Organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", con particolare riferimento alla Scheda tematica G.3 "Contrattazione integrativa".

dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015²:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010)³.

La *ratio* alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (*una tantum*) al periodo 2011-2014.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune indicazioni operative al fine di determinare correttamente l'importo del taglio che dovrà essere operato, a decorrere dall'anno 2015, sui fondi di cui trattasi, per effetto del più volte richiamato articolo 9, comma 2-bis.

Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa

² Per quanto attiene al personale appartenente al comparto scuola, le modalità applicative dell'articolo 9, comma 2-bis, fanno riferimento all'anno scolastico (a partire dal 1 settembre 2011), in luogo dell'esercizio finanziario, con la conseguenza che gli effetti di contenimento della spesa ivi previsti producono i loro effetti fino al 31 agosto 2015. Sempre con riferimento al comparto scuola, si deve tener conto che il Fondo per il miglioramento formativo (M.O.F) è stato strutturalmente ridotto in relazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, al fine di finanziare il riconoscimento dell'utilità delle annualità 2011 e 2012 per la progressione stipendiale del personale scolastico; tali decurtazioni sono da portarsi in riduzione del valore del fondo per l'anno 2010.

³ Si riportano, per facilità di lettura, le modalità di calcolo contenute nel paragrafo 3), della circolare RGS n. 12/2011:

"Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo. Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare."


includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento⁴, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-*bis* per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio).

Per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all'anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i limiti imposti dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014 non potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015 in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Ciò in quanto tale decurtazione, non comprendendo le risorse extra limite 2010 (non valorizzate nel fondo 2014 e astrattamente conteggiabili nel fondo 2015), qualora adottata, determinerebbe - per tale differenza - una riduzione inferiore del fondo 2015, vanificando la finalità della norma e cioè quella di rendere strutturali i risparmi della spesa per redditi da lavoro dipendente conseguiti per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 78/2010.

Pertanto, l'ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dall'anno 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun comparto. Corrispondentemente, le predette voci dovranno formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili ed a sostanziale invarianza di saldo.

Si rappresenta infine che gli organi di controllo dovranno certificare l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni fornite dalle citate circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 di questo Dipartimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato



⁴ Resta fermo il rispetto del limite previsto dall'articolo 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, per le amministrazioni soggette allo stesso.

AZIENDA U.S.L. PESCARA
25 MAG. 2015
Pervenuta a mezzo posta

REGIONE
ABRUZZO



AZIENDA U.S.L. PESCARA
25 MAG. 2015
PROT. N° 00.30.86.2E1S
SEZ. 19

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
Servizio Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane DG12
Ufficio Stato Giuridico e Formazione

Prot. n. RA/ 135509 /DG12

Pescara, 24 MAG. 2015

- U.O. T.E.P.
- U.O. R.R.U.

**Ai Direttori Generali
delle Aziende USL
della Regione Abruzzo
LORO SEDI**

OGGETTO: linee guida per l'applicazione degli effetti della legge di stabilità 2015 in materia di trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni – Servizio sanitario nazionale

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 23 aprile u.s. con cui si approvano una serie indicazioni condivise in ordine all'applicazione della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2015) con riferimento al trattamento economico dei dipendenti del sistema Regioni – Servizio sanitario nazionale.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Luigi Franciotti)

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Maria Crocco)



**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA LEGGE DI
STABILITÀ 2015 IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
DIPENDENTI DEL SISTEMA REGIONI – SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

Si espongono di seguito le indicazioni condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in ordine all'applicazione della Legge 190 del 2014:

- Con riferimento alla mancata riproposizione per il 2015 dell'articolo 9 comma 1 del D. L. 78/2010 convertito in L. 122/10, non è più operante il limite del trattamento economico individuale nella misura pari a quella in godimento per l'anno 2010. In particolare, per il SSN, sono conseguentemente ripristinate per la Dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario tutte le possibilità di progressione dell'indennità di esclusività contrattualmente previste, nonché le forme di equiparazione al raggiungimento dei 5 anni di attività per gli appartenenti alle 2 Aree della Dirigenza.
- Con riferimento alla mancata riproposizione per il 2015 dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/10, non essendo più operante il limite alla determinazione delle risorse destinate alle contrattazioni integrative, e il loro riproporzionamento all'andamento della dotazione organica vengono conseguentemente ripristinate, per il comparto e per la dirigenza, le consistenze dei fondi contrattuali al 31.12.2014, così come peraltro richiamato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013. In virtù di tale ultima disposizione, la situazione al 31.12.2014 assume pertanto valore di consolidamento storico dei fondi contrattuali, al netto delle poste che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza. Assumendo come riferimento la situazione al 31.12.2014, non risultano invece possibili eventuali alimentazioni dei fondi contrattuali con risorse provenienti dai bilanci aziendali, per eventi occorsi nel periodo di vigenza della Legge 122/10.

Dal 2015, e con esclusivo riferimento al gettito dello stesso anno, vengono ripristinati gli incrementi dei fondi del personale del comparto e della dirigenza con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale che cessa nell'anno con conseguente produzione degli effetti incrementali sulla consistenza dei fondi a partire dal 2016. Pertanto dovranno essere riconsiderate le altre voci di rivalutazione economica automatica dei fondi previste dai diversi CCNL.

→ 2014

- Con riferimento alla mancata riproposizione dell'art. 9 comma 21 - 3° e 4° periodo, non essendo più operante il limite all'effettuazione delle progressioni orizzontali ai soli fini giuridici, viene ripristinata, per il personale del comparto, la possibilità di realizzare, ai fini giuridici ed economici, i passaggi di fascia/progressioni orizzontali all'interno delle categorie contrattuali.

Tutte le misure sopra riportate hanno effetto dal 1° gennaio 2015, senza alcuna possibilità di recupero di arretrati per il periodo 2010-2014, durante il quale hanno operato i vincoli disposti dall'art. 9 della L. 122/10.

Roma, 23 aprile 2015

Allegato B) Originale

Il Direttore della U.O.C. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento e domanda, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione nr. 705/2012, alla U.O.C. Servizio Economico e Finanziario, ai fini dell'imputazione nella pertinente voce di conto

Ufficio Trattamento Economico del Personale

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Barile



Si attesta la corretta imputazione contabile alle voci di conto del bilancio

Il Direttore U.O.C.

Ai sensi del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

()

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Valterio Fortunato)

